



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0295/2012

1.10.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Maria do Céu Patrão Neves

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	18
PROCEDURA.....	30

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
(COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0798),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0431/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0295/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono

Emendamento

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 195.

generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. Negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari, **sebbene la produttività biologica non sia la stessa per tutte le specie. In generale**, negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite, **anche da imbarcazioni battenti bandiera dell'UE operanti in acque dell'Unione e non**, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

Motivazione

The generalization presented in this recital is not acceptable in terms of the scientific accuracy which is necessary for introduction of additional protection and conservation measures. This kind of generalization generates misunderstandings mainly when a large variety of species are put together: "Elasmobranchii, including sharks, skates and rays". Just within the almost 400 species of sharks there is a wide range of biological productivity.

Generalizations leading to ambiguities continue also in the second paragraph where it is written that "some shark populations have been severely targeted and put under serious threat as a result of a dramatic increase in demand for shark products, fins in particular". The shark populations under serious threat are not identified nor are the fleets responsible for that situation clearly mentioned. This regulation applies only to the vessels in maritime waters under the sovereignty or jurisdiction of Member States and to vessels flying the flag or registered in Member States in other maritime waters.

EU nations combined catch the second-largest share of sharks globally – 17% of the world's reported shark catches in 2009, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). These catches are mainly realized by Spanish and Portuguese fleets operating in the Atlantic Oceana, Pacific Ocean and Indian Ocean.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell'ecosistema

marino dell'Unione; occorre pertanto dare priorità alla loro gestione e conservazione come anche, in generale, alla promozione di un settore della pesca gestito in modo sostenibile, a beneficio dell'ambiente e delle persone che operano nel settore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Le attuali conoscenze scientifiche, basate sull'esame dei tassi di cattura degli squali, indicano in generale che numerosi stock di squali sono seriamente minacciati, sebbene la situazione non sia la stessa per tutte le specie o addirittura per la stessa specie in zone marittime diverse. Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), è a rischio oltre il 25% di tutte le specie di squali pelagici, il cui 50% è costituito di squali pelagici oceanici di grandi dimensioni. Negli ultimi anni le leggi dell'UE, o le norme stabilite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, hanno vietato la cattura, la detenzione, il trasbordo o lo sbarco di un numero crescente di specie di squali, compresi i capi le cui pinne hanno un elevato valore commerciale.

Motivazione

L'emendamento proposto si basa sulla motivazione dell'emendamento 1.

Per decenni gli squali sono stati considerati "specie bersaglio" e/o catturati come prede accessorie dalla flotta dell'UE senza alcun limite per la maggior parte delle specie. Il perdurare della pesca non regolamentata ha portato a un forte declino di numerose popolazioni. I dati citati provengono da Dulvy et al., 2008, Aquat. Conserv. 18, 459-482 (IUCN Shark Specialist Group <http://www.iucnssg.org/>).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La verdesca (*Prionace glauca*) e lo squalo Mako (*Isurus oxyrinchus*), classificati dall'IUCN rispettivamente come specie "quasi minacciata" e "vulnerabile", sono attualmente le principali specie catturate dalla flotta europea, con la verdesca che rappresenta il 70% circa degli sbarchi complessivi di squali registrati. Tuttavia, anche altre specie, tra cui lo squalo martello e lo squalo seta, sono soggette alla cattura in acque UE e non UE e contribuiscono alla redditività economica delle attività di pesca.

Motivazione

Blue shark, classified as near threatened by IUCN, and shortfin mako, classified as vulnerable under IUCN, are currently the predominant species in EU shark fisheries but this fishing pattern could evolve anytime. The EU fleet is operating in all oceans worldwide, in fishing grounds where other shark species are captured, such as silky sharks, classified as near threatened by IUCN, hammerhead sharks, classified as endangered by IUCN and where it is known that data collection and reporting are lacking. Along with blue shark and shortfin mako shark fins, those of hammerhead, and silky shark fins, are most valued in the global shark fin market. Limiting the reference in the regulation to one species does not do justice to the greater objective of this regulation. Based on latest available reported catch data (FAO 2010), blue shark corresponds to circa 70% of the total EU shark catch.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di

garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. **Tuttavia**, dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. **In tali casi l'uso del rapporto risulta inefficace e lascia spazio allo spinnamento degli squali.** In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione della pesca viene ostacolata.

garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. **L'utilizzo di sistemi che calcolano il rapporto pinne/carcasse comporta serie difficoltà operative e di controllo. Tali sistemi non eliminano la pratica del cosiddetto "rigetto selettivo" (high-grading) e, date le diverse tecniche di asportazione delle pinne e la variabilità della dimensione e del peso delle pinne delle varie specie di squali, potrebbero dare luogo all'asportazione delle pinne senza che tale pratica possa essere rilevata.** Dopo la lavorazione, pinne e carcasse possono essere sbarcate in porti diversi. In queste circostanze viene ostacolata la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione **e di gestione** della pesca.

Motivazione

È necessario mettere in evidenza le difficoltà operative e di controllo associate all'utilizzo del rapporto pinne/carcasse, poiché lo sbarco simultaneo nel medesimo porto non le risolve.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al

Emendamento

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del **5 febbraio** 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al

minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione.

minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione *e ha incoraggiato la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla questione dell'asportazione delle pinne e a presentare, il prima possibile, modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003, in particolare per quanto concerne le deroghe e le relative modalità ivi previste.*

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio fanno esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1185/2003 e alla necessità di modificare le deroghe al divieto di asportazione delle pinne ivi previste.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

Emendamento

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo *osservando che questo è il modo migliore per impedire lo spinnamento e che agevola la raccolta dei dati necessari per la valutazione degli stock. Le risoluzioni annuali sulla sostenibilità della pesca approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2007 in poi, la strategia globale dell'IUCN contro lo spinnamento degli squali del 2008 e la Conferenza del 2010 sulla revisione dell'Accordo sugli stock ittici hanno invitato i paesi a prendere misure che obblighino a sbarcare tutti gli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.*

Motivazione

There is a growing international momentum towards the use of 'fins naturally attached' policies to enforce finning bans. US fisheries, and most recently 8 Central American countries (Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama) have adopted a fins naturally attached policy. In addition, Taiwan, often accused of shark finning, has recently banned finning and is in the process to shifting from a fin to carcass ratio limit to a mandate that fins remain attached. Adopting such a policy in the EU, as well as taking the EU from lagging to leading, would allow the EU to join those advocating for similar measures in RFMOs and other international fora.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(1) All'articolo 2, il punto 3 è soppresso.

(1) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

*3) "permesso di pesca speciale":
un'autorizzazione di pesca preventiva
rilasciata e gestita conformemente al
regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio, del 20 novembre 2009, che
istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca.*

Motivazione

Il testo è ripreso dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, e modificato in base alle due principali opzioni della presente relazione, quali menzionate in precedenza, ovvero il rafforzamento del controllo e la limitazione della deroga in questione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.

Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa ***o, nei casi indicati all'articolo 4, completamente rimosse dalle carcasse.***

Motivazione

Le diverse modalità di lavorazione delle pinne hanno impatti diversi sullo stoccaggio a bordo. La rimozione completa delle pinne dalle carcasse può consentire un risparmio di spazio a bordo, di ore di lavoro e anche di carburante, poiché i pescherecci hanno maggiore autonomia in mare.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

Emendamento

1. Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, ***conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n. 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento menzionato***, trasmette alla Commissione ***su base annua***, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi, ***in acque UE e non UE***, dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare

le seguenti informazioni:

Motivazione

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as "sharks"). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

– il numero *di* ispezioni realizzate;

Emendamento

– il numero, *la data e il luogo delle* ispezioni realizzate;

Motivazione

Per avere un quadro esauriente in merito alla corretta applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri è importante poter disporre di dati precisi relativi alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte *e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione.*

Motivazione

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as "sharks"). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

Motivazione

EU shark catches are often unreported or misreported (for instance, recorded under a different species name or under a general category name, such as "sharks"). Poor species-specific catch statistics hamper shark population assessments and fishery management. Control Regulation (EC 1224/2009), and Regulation (EU 404/2011) laying down detailed rules for the control regulation, provide specific reporting requirements for fishing catch and effort in the EU, as well as requirements for inspections and sanctions. This amendment brings this Regulation into line with those existing requirements and further enhances the accessibility of information to scientists, decision-makers, industry, and public in order to improve conservation and management of shark populations.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, così come l'attuale proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, sono entrambi intesi a prevenire e a combattere una pratica comunemente denominata "finning" o "spinnamento", che consiste nell'asportare le pinne degli squali pelagici rigettando poi in mare le altre parti del corpo dell'animale.

La pratica dello spinnamento è inaccettabile tanto dal punto di vista ambientale, poiché minaccia la sostenibilità di alcune specie di squali oggetto di questa pratica, quanto da quello sociale ed economico, poiché implica lo spreco di un bene alimentare avente valore commerciale, nonché dal punto di vista etico, poiché dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita animale. Occorre pertanto ripudiare inequivocabilmente la pratica dello spinnamento e adottare misure adeguate per vietarla effettivamente nelle acque europee e per la flotta dell'Unione.

È in tale contesto, con l'obiettivo esplicito di impedire detta pratica, che il Consiglio europeo ha adottato, il 26 giugno 2003, il regolamento (CE) n. 1185/2003, che vieta l'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci nonché la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle stesse (articolo 3, paragrafo 1). Il regolamento prevede una deroga (articolo 4), non allo spinnamento che è assolutamente vietato, bensì all'asportazione delle pinne a bordo in situazioni molto particolari, con permessi di pesca speciali. Lo spinnamento è quindi già vietato, e sin dal 2003, nelle acque europee e per la flotta europea.

Nell'Unione europea lo spinnamento non viene praticato, come concludono sia la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 dicembre 2005, sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 (COM(2005)0700) sia la relazione di iniziativa della commissione per la pesca del Parlamento europeo (2006/2054(INI)).

Nonostante la mancanza di prove riguardo alla pratica dello spinnamento da parte della flotta europea, la Commissione ha deciso di presentare una proposta COM(2011)0798 recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003, che mira a eliminarne l'articolo 4, ovvero la deroga al divieto di asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci dell'Unione, pratica che, come si è già rilevato, è attualmente autorizzata previo rilascio di licenze di pesca speciali concesse a tal fine, debitamente disciplinate dalle disposizioni di detto regolamento.

Mettendo fine alla deroga, la Commissione intende "mettere fine all'orribile pratica dell'asportazione delle pinne di squalo e tutelare meglio gli squali" (Maria Damanaki, comunicato stampa ufficiale IP/11/1384), sebbene occorra sottolineare che la Commissione non ha presentato alcuna prova in merito al ricorso a tale pratica da parte della flotta dell'Unione. La Commissione intende inoltre, con la sua proposta, facilitare la raccolta di dati che stanno alla base dei pareri scientifici nonché promuovere una buona gestione e conservazione degli stock. La Commissione ha avviato una consultazione pubblica, tra il 15 novembre 2010 e il 21 febbraio 2011, che è sfociata nell'attuale proposta della Commissione (COM(2011)0798) volta a modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003.

Tali circostanze portano alle seguenti riflessioni:

– non esistono dati che dimostrino la pratica dello spinnamento nelle acque europee e/o da parte della flotta europea, ragion per cui la proposta della Commissione è contraria al

principio che essa afferma di adottare – in particolare nel processo di riforma della politica comune della pesca in corso – consistente nel fondare l'azione politica su dati scientifici;

– la mancanza di dati giudicati dalla Commissione sufficienti a garantire l'inesistenza della pratica dello spinnamento deve essere una ragione per cercare di ottenere altri dati e non per legiferare in assenza di dati e, cosa ancor più grave, per legiferare a causa dell'assenza di dati. Tale inversione della corretta procedura raccomandata dalla Commissione crea un grave precedente per il futuro, soprattutto in vista dei profondi cambiamenti che il processo di riforma della politica comune della pesca genererà;

– la proposta della Commissione si basa anche su altri principi, diversi da quelli scientifici, segnatamente le raccomandazioni internazionali e la consultazione pubblica;

– tuttavia, quando le organizzazioni internazionali discutono di spinnamento, esse lo fanno in termini generali, deplorando il ricorso a tale pratica nel mondo. Lo spinnamento è un dato di fatto, ma non nelle acque europee e/o da parte della flotta europea, dove le denunce si basano solamente su sospetti;

– la consultazione pubblica costituisce un indicatore importante per la formulazione delle politiche, ma certamente non le determina, giacché ciò implicherebbe un'abdicazione dalle responsabilità dell'azione politica. Il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione ha criticato detta valutazione per non aver tenuto conto di una serie più ampia di opzioni, quali il rafforzamento delle attività di controllo. La Commissione non ha effettuato una valutazione significativa dell'eventuale impatto di tale opzione;

– inoltre, nella valutazione d'impatto la Commissione non ha tentato di procedere a una valutazione quantitativa delle conseguenze socioeconomiche delle possibilità di azione proposte per il settore della pesca di superficie con il palangaro, che è quello maggiormente interessato dal regolamento (questa responsabilità compete alla Commissione e onorerebbe l'impegno di tenere sempre conto dei fattori ambientali, sociali ed economici nel settore della pesca). La Commissione giustifica la propria valutazione puramente qualitativa facendo riferimento alle lacune presenti nei dati a disposizione e alla natura mista di numerose attività di pesca dello squalo, il che rende difficile una valutazione quantitativa significativa. Le analisi costi-benefici non sono state presentate esplicitamente nella valutazione d'impatto, ma alcune considerazioni qualitative relative ai costi e ai benefici sono citate nella discussione sulle summenzionate conseguenze.

Tenendo conto di quanto esposto, ovvero che 1) non esistono dati che comprovino la pratica dello spinnamento da parte della flotta europea, 2) la proposta della Commissione danneggerebbe la flotta europea che cattura squali, il relatore propone di affrontare il reale problema in questione, che non è la pratica dello spinnamento bensì il controllo del suo divieto, al fine di eliminare qualunque sospetto. Il relatore propone quindi:

– l'obbligo di trasbordare e sbarcare le pinne sempre insieme alle carcasse nel medesimo porto;

– qualora le autorità locali non possano garantire il debito controllo, il ricorso da parte dei comandanti dei pescherecci a un'autorità indipendente che lo effettui;

– l'eliminazione dei permessi di pesca speciali per la flotta che fornisce pesce fresco;

– la possibilità di concedere permessi di pesca speciali esclusivamente alla flotta di pescherecci congelatori a condizione che applichino un sistema di tracciabilità che mostri la corrispondenza tra le pinne e le carcasse sbarcate.

La Commissione intende inoltre, con la sua proposta, facilitare la raccolta di dati che stanno alla base dei pareri scientifici che non possono essere ottenuti senza la collaborazione degli armatori dei pescherecci, nonché promuovere una buona gestione e conservazione degli stock. Il relatore propone pertanto:

– l'obbligo da parte degli armatori dei pescherecci di comunicare il numero totale e il peso complessivo stimato degli squali conservati secondo la specie;

– l'autocampionamento e la segnalazione delle catture di squali in base alla specie.

Tali informazioni consentirebbero una solida valutazione dello stock e fornirebbero misure di conservazione e gestione degli squali efficaci e basate su dati scientifici.

L'insieme delle proposte presentate ha il vantaggio di affrontare positivamente le due preoccupazioni della Commissione, ovvero la garanzia del rispetto del divieto di spinnamento e la raccolta di dati scientifici per la buona gestione, e anche le preoccupazioni del settore, ovvero gli interessi economici e sociali legittimi, nonché quelle delle ONG in merito alla protezione degli stock di squali.

27.4.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
(COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

Relatore per parere: Andrea Zanoni

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

La deleteria pratica del *finning*, ovvero l'asportazione delle pinne degli squali a bordo dei pescherecci per poi rigettare i loro corpi in mare, è ufficialmente vietata nell'Unione europea sin dal 2003, dal regolamento (CE) n. 1185/2003.

Detto regolamento prevede però la possibilità di ricorrere a deroghe per ottenere "permessi speciali", eccezioni diventate la regola in particolare per due Stati membri, Spagna e Portogallo.

Il complicato sistema previsto per autorizzare lo spinnamento a bordo entro il limite del rapporto del 5% tra peso di pinne e carcasse, di fatto, ha reso impossibile eseguire efficaci controlli. È infatti difficilissimo verificare il rispetto di questo rapporto (il peso della carcassa varia, se questa è eviscerata o meno), specie nel caso di sbarchi di pinne e carcasse effettuati in porti diversi.

Come sostenuto unanimemente dal mondo scientifico, per porre freno al *finning*, occorre introdurre l'obbligo di sbarco delle pinne naturalmente attaccate al corpo.

A seguito di questa constatazione e in coerenza con gli obblighi assunti a livello FAO, nel 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al piano di azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali, dalla quale discende la presente proposta che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2003 eliminando tutte le deroghe attualmente previste.

Un mercato di specie vulnerabili

I pesci del taxon *Elasmobranchii*, che comprendono gli squali e le razze, possiedono specifiche caratteristiche biologiche che li rendono particolarmente vulnerabili alla pesca non regolamentata e intensiva. Il loro basso potenziale riproduttivo e la loro bassa capacità di incremento e di recupero della popolazione sono dovuti, infatti, al raggiungimento estremamente tardivo della maturità sessuale: ad esempio, lo squalo Mako maschio la raggiunge a 7/9 anni e la femmina a 19/21; inoltre, questa specie si riproduce solamente ogni 3 anni e con un periodo di gestazione di 15/18 mesi, il che comporta la procreazione di un limitato numero di piccoli.

Le specie maggiormente oggetto di pesca sono la Verdesca (*Prionace glauca*) detta anche Squalo Blu per l'80% del pescato europeo e il Mako (*Isurus oxirinchus*) per il 10%. L'IUCN considera lo squalo Mako una specie vulnerabile e la Verdesca come quasi minacciata nel mondo e "vulnerabile" nel Mediterraneo.

Di fronte al calo degli stock di queste specie, Stati Uniti, ben 8 Paesi del Centro America, Taiwan, Germania e Regno Unito hanno già deciso di non permettere più lo spinnamento a bordo dei pescherecci.

L'Europa è al secondo posto a livello mondiale per numero di catture di squali: secondo i dati FAO Fishstat, gli Stati membri dell'UE hanno dichiarato nel 2009 di aver sbarcato ben 111 916 tonnellate di razze e squali, equivalenti al 16% degli sbarchi mondiali.

L'Unione europea è uno dei maggiori esportatori di pinne di squalo verso i mercati di Hong Kong e della Cina, e tale commercio è uno dei più redditizi del settore della pesca: le pinne sono, infatti, l'ingrediente base della ricercatissima "zuppa cinese".

Posizione del relatore per il parere

Il relatore sostiene fortemente la proposta della Commissione: il metodo delle pinne *naturalmente* attaccate è l'unico valido per limitare il *finning* e garantire un controllo semplice, efficace e non oneroso per gli Stati membri del rispetto del regolamento in esame. Gli emendamenti presentati sono quindi volti a chiarire e rafforzare il testo.

In particolare, si è ritenuto importante precisare l'estensione delle ispezioni a copertura dell'intero campo di applicazione del regolamento, che si applica non solo ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri, ma anche a tutti i pescherecci in acque marittime dell'Unione. È ad esempio assai frequente il caso di palangari giapponesi che sbarcano pinne di squalo nel porto di Vigo, in Galizia.

In considerazione della grave carenza di dati scientifici per queste specie, gli Stati membri dovrebbero fornire, nelle loro relazioni annuali destinate alla Commissione, informazioni più dettagliate sugli sbarchi di squali, che comprendano l'identificazione delle specie catturate, la quantità di esemplari, il peso totale per ogni specie e le zone di pesca, in modo da creare banche dati scientificamente attendibili necessarie per attuare misure volte a dar seguito al piano di azione comunitario per la conservazione e la gestione sostenibile degli squali.

Occorrerebbe inoltre monitorare più approfonditamente anche la qualità dei controlli effettuati, in modo da fornire alla Commissione informazioni più precise e complete sulle ispezioni e le sanzioni applicate nei vari Stati membri.

Si è poi ritenuto opportuno esplicitare anche nell'articolato del regolamento l'obbligo per ogni peschereccio di sbarcare squali con le pinne *naturalmente* attaccate al corpo, attualmente dato per sottinteso nel testo.

Si è infine voluto ricordare il forte consenso politico dato dalla maggioranza dei deputati al Parlamento europeo alla dichiarazione scritta del 16 dicembre 2010, nella quale si era chiesto alla Commissione di vietare del tutto lo spinnamento degli squali. Con questa proposta l'Esecutivo UE ha dato concretamente seguito a questa necessaria richiesta: ora il Parlamento non può che sostenerla con forza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. Negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

Emendamento

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. ***La pesca non sostenibile degli squali ha danneggiato l'equilibrio dell'ecosistema marino e***, negli ultimi anni, alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite ***da pescherecci battenti bandiera di Stati membri o di paesi terzi in acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri o in altre acque marittime***, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne. ***La crescente domanda di preparati a base di pinne di squalo e i prezzi elevati che raggiungono hanno contribuito all'aumento della pesca illegale.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell'ecosistema marino dell'Unione; occorre pertanto dare priorità alla loro gestione e conservazione come anche, in generale, alla promozione di un settore della pesca gestito in modo sostenibile, a beneficio dell'ambiente e delle persone che operano nel settore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. Tuttavia, dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. ***In tali casi*** l'uso del rapporto risulta inefficace e lascia spazio allo spinnamento degli squali. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione della pesca viene ostacolata.

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi viene fissato un rapporto ponderale pinne/carcasse. Tuttavia ***tale rapporto è teorico in quanto è basato sul rapporto ponderale tra le pinne di squalo e lo squalo intero, mentre in genere gli squali sono sbarcati "preparati" (ossia eviscerati e decapitati). Le pinne di squalo e le carcasse non possono quindi essere direttamente raffrontate con tale rapporto, e i controlli devono basarsi su fattori di conversione specifici per specie, il che complica l'applicazione della normativa. Il rapporto***

*è inoltre più elevato della ponderazione media pinne/carcasse per alcune specie (ad esempio lo squalo Mako (*Isurus oxyrinchus*)). Inoltre, dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. Per tali ragioni, l'uso del rapporto risulta inefficace e lascia spazio allo spinnamento degli squali. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di gestione e conservazione della pesca viene ostacolata, così come l'applicazione del regolamento e delle sanzioni per inadempienza.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dell'Unione europea nutrono forti preoccupazioni circa le questioni ambientali e l'Unione aspira ad essere uno dei leader nella conservazione degli ecosistemi; tuttavia, l'attuale normativa dell'Unione concernente le specie appartenenti al taxon Elasmobranchii non è così rigorosa come quella di altri paesi e non è sufficiente a garantire la sostenibilità della gestione e la conservazione di tali specie, a causa dell'elevato rapporto pinne/carcasse, della mancanza di quote per numerose specie e dell'esistenza di deroghe.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione.

Emendamento

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del **5 febbraio** 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione **e ha incoraggiato la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla questione dell'asportazione delle pinne e a presentare, il prima possibile, modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003, in particolare per quanto concerne le deroghe e le relative modalità ivi previste.**

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio fanno esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1185/2003 e alla necessità di modificare le deroghe al divieto di asportazione delle pinne ivi previste.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello

Emendamento

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello

spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo *osservando che questo è il modo migliore per impedire lo spinnamento e che agevola la raccolta dei dati necessari per la valutazione degli stock.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul sostegno a favore dell'inasprimento del divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea¹ critica le deroghe previste al regolamento (CE) n. 1185/2003 e invita la Commissione a considerare nella modifica di tale regolamento il metodo delle "pinne naturalmente attaccate".

¹ P7_TA(2010)0497.

Motivazione

Il Parlamento, nella sua dichiarazione scritta approvata il 16 dicembre 2010, ha invitato la Commissione a presentare una proposta volta a vietare del tutto lo "spinnamento" degli squali a bordo dei pescherecci entro il secondo anniversario del Piano d'azione comunitario per gli squali (febbraio 2011).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel 2010-2011, nel quadro della valutazione d'impatto richiesta, la

(7) Nel 2010-2011, nel quadro della valutazione d'impatto richiesta, la

Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul modo più appropriato di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003. In base alle conclusioni della valutazione d'impatto è opportuno che il regolamento venga modificato in modo tale che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo. Per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali e in considerazione dell'esito della consultazione pubblica, è necessario e appropriato modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003,

Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul modo più appropriato di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003. ***I risultati della consultazione indicano che l'approccio che mira a non asportare le pinne costituisce l'opzione preferita.*** In base alle conclusioni della valutazione d'impatto è opportuno che il regolamento venga modificato in modo tale che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne ***naturalmente*** attaccate al corpo. Per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali e in considerazione dell'esito della consultazione pubblica, è necessario e appropriato modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003.

Motivazione

È necessario precisare in modo chiaro e inequivocabile che tutti gli squali pescati devono essere sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo per evitare che si ricorra a pratiche non corrette come quella di riporre le pinne in appositi sacchetti poi attaccati alla carcassa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 3 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

(2) All'articolo 3, dopo il paragrafo 1, è ***inserito il seguente paragrafo 1 bis:***

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa."

Emendamento

(2) All'articolo 3, dopo il paragrafo 1, ***sono inseriti i paragrafi seguenti:***

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.

1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, tutti gli squali pescati devono essere sbarcati

con le pinne naturalmente attaccate al corpo."

Motivazione

È necessario precisare in modo chiaro e inequivocabile che tutti gli squali pescati devono essere sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo. Questa disposizione non è citata in nessun'altra parte dell'articolato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. ***Nei casi in cui i*** pescherecci ***battenti bandiera di uno Stato membro*** catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro ***di bandiera trasmette*** alla Commissione, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

Emendamento

1. ***Lo Stato membro i cui*** pescherecci catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali ***e/o lo Stato membro in cui pescherecci battenti bandiera di un paese terzo trasbordino o sbarchino squali trasmettono*** alla Commissione, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni, ***conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca²:***

¹ *GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.*

² *GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.*

Motivazione

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1185/2003 determina il campo di applicazione: esso non si applica solo ai pescherecci battenti bandiera di Stati membri, ma anche a tutti i pescherecci in acque marittime soggette alla loro giurisdizione. Inoltre, alcuni Stati membri i cui pescherecci non catturano, detengono a bordo, trasbordano né sbarcano squali hanno porti in cui pescherecci di Stati terzi hanno la possibilità di sbarcare squali. Infine, i due regolamenti citati introducono regole specifiche per il controllo della pesca e requisiti dettagliati su ispezioni e sanzioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– il numero di sbarchi di squali;

Emendamento

– il numero di sbarchi di squali ***e, per ogni sbarco, il numero di esemplari suddiviso per specie e per zona di pesca e il peso totale per ogni specie;***

Motivazione

In base all'analisi della Commissione, il regolamento (CE) n. 1185/2003 non consente la raccolta di dati quali l'identificazione delle specie e delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'attuazione di misure per la gestione e conservazione. È quindi necessario che gli Stati membri registrino quali sono le specie di squali sbarcate, le zone di pesca, la quantità di esemplari e il peso totale per ogni specie, e che riportino tali informazioni nella relazione annuale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

– il numero *di* ispezioni realizzate;

Emendamento

– il numero, *la data e il luogo delle* ispezioni realizzate;

Motivazione

Per avere un quadro esauriente in merito alla corretta applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri è importante poter disporre di dati precisi relativi ai controlli effettuati dalle autorità competenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte *e le sanzioni applicate per ciascun caso di infrazione.*

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, prevede che misure appropriate (tra cui, conformemente alle legislazioni nazionali, l'apertura di procedure amministrative o penali) siano prese sistematicamente nei confronti di persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso una violazione delle norme della politica comune della pesca.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
Riferimenti	COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 30.11.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 30.11.2011
Relatore(i) Nomina	Andrea Zanoni 19.1.2012
Esame in commissione	29.2.2012
Approvazione	25.4.2012
Esito della votazione finale	+: 50 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Matthias Grootte, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci		
Riferimenti	COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)		
Presentazione della proposta al PE	21.11.2011		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 30.11.2011		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 30.11.2011		
Relatore(i) Nomina	Maria do Céu Patrão Neves 20.12.2011		
Esame in commissione	26.1.2012	29.2.2012	24.4.2012
Approvazione	19.9.2012		
Esito della votazione finale	+: 12	–: 9	0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Basset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie Girling, Ana Miranda, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Juan Andrés Naranjo Escobar, Nuno Teixeira		
Deposito	1.10.2012		